

Codice A1610A

D.D. 7 giugno 2018, n. 211

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. FABBRICA CURONE (AL) - Richiedente: Gestione Acqua S.p.A. Intervento: Realizzazione di un nuovo tratto della rete fognaria a servizio del Villaggio "La Gioia". Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Mauro Martina

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.324/2018A/A16000

Rif. n. 11468/A1610A del 20.04.2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: FABBRICA CURONE (AL)
Intervento: Realizzazione di un nuovo tratto della rete fognaria a servizio del Villaggio "La Gioia" in località Caldirola.
Istanza: Gestione Acqua S.p.a.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 20 aprile 2018, con nota prot. 439 del 9 aprile 2018, inerente una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica con documentazione semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un nuovo tratto della rete fognaria, della lunghezza di circa 220 metri, atto a convogliare i reflui provenienti dal Villaggio "La Gioia", in località Caldirola, all'impianto di depurazione ubicato in frazione Montecapraro del medesimo Comune di Fabbrica Curone,

rilevato che l'intervento, secondo quanto indicato in relazione paesaggistica, comporta scavi di sbancamento valutabili in circa 220 mc. su una superficie di circa 440 mq. e che la nuova tubazione attraversa un tratto boscato su pendio, con faggi giovani non governati, per una lunghezza pari a circa 90 m.l., implicando la rimozione di alcune ceppaie ove le condizioni del tracciato non consentano di mantenerle,

visto che non sono previste opere in elevazione e che si provvede al completo reinterro dei nuovi tratti di condotta fognaria, con ripristino delle condizioni iniziali dei terreni interessati e posa di protezioni per evitare erosioni da parte delle acque di ruscellamento,

Classificazione 11.100.324/2018A/A16000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Fabbrica Curone, secondo quanto specificato nella citata lettera di trasmissione (nota prot. 439 del 9 aprile 2018), essendo momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio, non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

rilevato, dalla tavola P2.5 del Ppr, che l'intervento proposto, ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure" (n. rif. regionale n. B030) avente per oggetto l'alto corso del Borbera e del Curone, con le ramificazioni di numerose valli secondarie, concluso a sud dall'ampio arco montuoso costituito da una serie di rilievi appenninici, e visto che l'interesse paesaggistico della zona tutelata riveste carattere di eccezionalità per le panoramiche visuali che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure,

accertato quindi che l'intervento proposto, con riferimento alla medesima dichiarazione di notevole interesse pubblico, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte,

accertato, inoltre, che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100.324/2018A/A16000

rilevato che una parte dell'intervento è posta nelle vicinanze di fabbricati del Villaggio "La Gioia", stazione climatica estiva risalente agli anni trenta del secolo scorso, divenuta poi stazione sciistica, e che, secondo la tavola P4 del Ppr, parrebbe ricadere, oltre che nelle "Aree di montagna" (rif. art. 13 norme Ppr), anche all'interno delle "Aree ed impianti per il loisir e il turismo" (rif. art. 26 norme Ppr) e delle "Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola" nelle quali prevalgono modelli insediativi a bassa densità, prevalentemente residenziali (rif. art. 38 norme Ppr),

constatato che soltanto un tratto della rete fognaria in progetto, di circa 90 metri, ricade in "Territori a prevalente copertura boscata" (rif. art. 16 norme Ppr) e che dette formazioni boschive, secondo la tavola P5 del Ppr, non risultano essere ubicate all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000,

considerato che le opere in progetto, sulla base di quanto sopra esposto, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per attenuare l'impatto visivo derivante dalle estirpazioni arboree, contestualmente ai lavori di ripristino della preesistente morfologia dei terreni, siano effettuati interventi di inerbimento e di messa a dimora, ove possibile, di specie arbustive autoctone con apparato radicale che non rechi danneggiamento alle condotte fognarie.

Nella fattispecie, si rammenta l'osservanza delle disposizioni riguardanti gli interventi compensativi per la trasformazione del bosco, previste dalla vigente normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, dall'art. 19 della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., e dalla D.G.R. 6 febbraio 2017, n. 23-4637.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Classificazione 11.100.324/2018A/A16000

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

29 MAG 2018



Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

e, p.c.: Comune di Fabbrica Curone
comune@pec.fabbricacurone.it

Società Gestione Acque S.p.A.
via Garibaldi, 91/d
15067 – Novi Ligure (AL)
gestioneacqua@pec.it

Prot. n. 6672 Cl: 36.10.08/325.1 All./

Risp. Foglio Prot. 11468 del 20/04/2018

AMBITO:	Tutela
SETTORE:	Paesaggistico/Archeologico
DATA DI ARRIVO:	08/05/2018
PROTOCOLLO ENTRATA:	5512 del 10/05/2018
DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO:	Parere vincolante autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità - procedimento semplificato (Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42; D.P.R. 31/2017) / Verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. 50/2016, art. 25).
TIPOLOGIA ATTO:	Parere vincolante / Richiesta di integrazioni
DESCRIZIONE:	Fabbrica Curone (AL), Loc. Caldirola Realizzazione di nuovo tratto della rete fognaria a servizio del Villaggio "La Gioia"
DESTINATARIO:	pubblico
NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE:	Regione Piemonte
RICHIEDENTE:	Gestione Acqua S.p.a.

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Visto che l'intervento riguarda la "realizzazione di un nuovo tratto della rete fognaria a servizio del Villaggio La Gioia";

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate, formula il parere di seguito riportato:

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett.g, e art. 136 del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. ex DM 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Dato atto che codesto Ente deve aver accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale ha verificato “[...] la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]” e il parere espresso ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004;

Questo ufficio, valutato che l’intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento di autorizzazione paesaggistica.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Si evidenzia che l’opera in questione a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione dell’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, è soggetta alla procedura di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”, volto a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenza con l’eventuale giacimento archeologico allo scopo, da un lato di evitarne la distruzione, dall’altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi. Tale procedura comporta innanzitutto che il “progetto di fattibilità [...] ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari”, sia sottoposto al Soprintendente competente per territorio, il quale – qualora ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico – può richiedere l’esecuzione di indagini delle indagini archeologiche preliminari (saggi, sondaggi, scavi in estensione in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori).

Considerato che, in difformità del disposto delle norma sopra richiamate, non risulta che sia stata trasmessa a quest’Ufficio la prevista copia del progetto di fattibilità dell’intervento in questione, e delle relative indagini archeologiche preliminari;

questa Soprintendenza, per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, trovandosi nell’impossibilità di esprimere il parere di competenza, sospende l’esame del progetto definitivo.

Si richiede pertanto che, in ottemperanza alla normativa sopra citata, venga elaborato dalla stazione appaltante un programma di indagini e accertamenti archeologici, da realizzare d’intesa e sotto la direzione di questo Ufficio. A conclusione di tale verifiche e sulla base delle valutazioni, che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza sul progetto definitivo in relazione agli aspetti di tutela archeologica.

Al riguardo, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, nell’attesa di urgente riscontro da parte della Stazione Appaltante anche per quanto attiene alle motivazioni delle scelte procedurali operate.

Distinti saluti.

**La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino*

9/5/18